REGOLAMENTO (CE) N. 457/95 DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1621/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime dei prelievi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 10, 11 e 12,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1621/93 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3304/94 [3], stabilisce le regole per la determinazione dei prezzi cif per la farina di frumento, di frumento segalato e di segala, nonché per le semole e i semolini di frumento ; che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tarifffa doganale comune [4], prevede modifiche per la farina di cui al codice NC 1101, nel senso che viene creata una distinzione tra la farina di frumento duro, la farina di frumento segalato e la farina di frumento tenero e di spelta ; che tale regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995 ; che è necessario stabilire, a partire da tale data, le norme della determinazione dei prezzi cif relativi ai nuovi codici ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1621/93 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 2*

1. In mancanza di informazioni sui prezzi rappresentativi praticati o di quotazioni di borsa rappresentative per la farina di frumento tenero e di spelta, la farina di segala o le semole e i semolini di frumento, la Commissione stabilisce i prezzi cif di tali prodotti applicando al prezzo cif del cereale di base un coefficiente di trasformazione.

2. Detto coefficiente di trasformazione è fissato a 1,40 per la fabbricazione di una tonnellata di farina di frumento tenero e di farina di segala, di semole e di semolini di frumento tenero e a 1,55 per la fabbricazione di una tonnellata di semole e semolini di frumento duro.

3. I prezzi cif stabiliti per la farina di frumento duro e per la farina di frumento segalato sono assimilati al prezzo della farina di frumento tenero. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 36.
[3] GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 48.
[4] GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.